



Tribunale di Treviso

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Antonello Fabbro	Presidente
dott.ssa Caterina Passarelli	Giudice
dott.ssa Elena Rossi	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa promossa con ricorso ex art. 98 L.F.

da

....., rappresentata e difesa dagli avv.ti
e , elettivamente domiciliata presso lo studio
dell'..... sito a Treviso,

- opponente -

contro

....., rappresentato e difeso
dall'avv. elettivamente domiciliato presso lo studio del
difensore sito a Treviso, via Paris Bordone n. 4;

- opposto -

In punto: opposizione allo stato passivo fallimentare.

-oOo-

In sede di verifica dei crediti, con domanda del 14 maggio 2014, Ec
chiedeva di essere ammessa al passivo dell'intestato Fallimento
per il credito complessivo di euro 203.131,70, di cui euro 201.398,23 in
privilegio ed euro 1.733,46 in chirografo, oltre ai successivi interessi di legge.

Con successiva domanda del 1° luglio 2014, .. chiedeva di essere ammessa al passivo per l'ulteriore somma di euro 167.564,33, di cui euro 166.938,69 in privilegio ed euro 625,64 in chirografo.

Il Giudice delegato in data 19 novembre 2014 disponeva l'esclusione dei compensi e delle spese richieste dal Concessionario in quanto *“ruolo trasmesso al concessionario dopo l'avvio della procedura concorsuale”*.

Lamentando l'ingiustizia di tale esclusione, l'opponente ha chiesto l'ammissione dell'aggio, in via privilegiata, e delle spese di notifica e di insinuazione al passivo, in via chirografaria, deducendo che l'aggio, per l'attività di riscossione svolta dal Concessionario è disciplinato dal d.lgs. n. 112 del 1999, art. 17, che ne determina, a seconda delle diverse ipotesi, l'ammontare che viene posto a carico del contribuente.

Il Fallimento si è costituito e ha chiesto il rigetto dell'opposizione rilevando che l'attività di esazione era stata iniziata dopo l'apertura della procedura concorsuale (fallimento dichiarato il 17 ottobre 2013) con la conseguenza che l'aggio e le spese esecutive non sono dovute al concessionario.

Ritiene il Tribunale che l'opposizione non sia fondata e debba essere rigettata. Occorre, nella fattispecie oggetto di esame, distinguere l'esistenza del credito tributario, credito preesistente alla dichiarazione di fallimento, dall'attività di esazione di tale credito a seguito del mancato pagamento.

L'esattore, ricevuto il ruolo formato dall'Amministrazione finanziaria, che costituisce il titolo esecutivo, procede sulla base di esso alla notifica della cartella esattoriale con cui chiede al contribuente il pagamento delle somme portate dal ruolo.

In caso di mancato pagamento, l'esattore procede alla esecuzione in via coattiva, espressamente disciplinata dalla normativa tributaria la cui applicazione è stata estesa dal d.lgs. n. 46 del 1999 anche a tutte le altre imposte, diverse da quelle sui redditi, da riscuotersi mediante ruolo.

In virtù dello svolgimento di tale attività di riscossione e di eventuale esecuzione all'esattore compete un aggio sulle somme riscosse.

Si osserva in merito che, però, come più volte affermato dalla Suprema Corte, il credito concernente l'aggio per la riscossione e l'eventuale esecuzione esattoriale riveste carattere concorsuale solo se la corrispondente attività venga intrapresa e svolta dal concessionario, sia pure solo con la notifica della cartella di pagamento, prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, mentre una siffatta natura va esclusa dove una tale attività abbia avuto inizio dopo la predetta dichiarazione, atteso che, per il principio di cristallizzazione del passivo, i diritti di credito i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente a essa sono estranei e inopponibili alla procedura concorsuale (Cass. 6646/2013; Cass. 7188/2013). Peraltro l'art. 33 d.lgs. n. 112 del 1999 esclude la necessità che l'esattore debba procedere a iniziare la procedura di esecuzione esattoriale a partire dall'atto prodromico, costituito dalla notifica della cartella di pagamento, prescrivendo invece la sola insinuazione al passivo sulla base del ruolo (Cass. n.12019/2011; n.6513/2013; n.6126/2014).

La concessionaria ricorrente, quindi, avrebbe potuto limitarsi a presentare istanza di insinuazione al passivo sulla base del solo ruolo, chiedendo per tale attività le spese effettivamente sostenute, ai sensi dell'art 17, comma 6, del d.lgs. 112 del 1999, ma non già l'aggio e le spese di notifica, in quanto non era necessario procedere alla notifica delle cartelle esattoriale ai fini della ammissione al passivo. Dato che le notifiche sono avvenute dopo la dichiarazione di fallimento, le relative spese non possono essere poste a carico del fallimento, dovendo trovare applicazione le norme previste dalla legge fallimentare e non rilevando le disposizioni che regolano i rapporti tra l'ente creditore e il concessionario.



Ad analoga soluzione si perviene in ordine alla parte della domanda formulata dall'opponente in relazione alle spese di insinuazione al passivo.

Al riguardo va osservato, che l'art. 17 del d.lgs. 117/99 disciplina la remunerazione del servizio di riscossione e in particolare al comma 6 prescrive che al concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle Finanze, con il quale sono stabilite le modalità di erogazione del rimborso. La misura di detto rimborso è stata fissata, in attuazione della citata norma, con il decreto del Ministero delle Finanze 21 novembre 2000.

Ritiene il collegio che tali disposizioni non possano estendersi al fallimento sul solo presupposto che la relativa procedura può essere considerata una esecuzione generale sui beni del fallito, come ritenuto dalla Suprema Corte (Cass. n.4861/2010).

Infatti, in materia fallimentare, il principio fondamentale è che le spese sostenute dal creditore per l'attività svolta per insinuarsi al passivo del fallimento sono limitate alle sole spese vive borsuali. Pertanto, riconoscere il rimborso delle spese forfettariamente determinate (sulla base delle tabelle) in favore del concessionario, non solo violerebbe il principio della par condicio creditorum, ma violerebbe anche il principio della cristallizzazione dei crediti al momento dell'apertura del concorso, che è uno dei cardini del sistema fallimentare, posto che le attività per le quali il concessionario chiede il riconoscimento di una retribuzione sono successive alla dichiarazione di fallimento.

Peraltro la legge delega 28 settembre 1998 n.17 (art.1 punto e) limita il rimborso alle sole spese effettivamente sostenute, spese che nella fattispecie parte ricorrente non ha fornito alcuna prova di avere sostenuto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del testo unico sulle spese di giustizia ex DPR del 30.5.2002 n. 115 attesa la natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo (Cass. n. 7278/2013; Cass. n.1857/2015).

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione proposta da ...
- condanna I ... a rifondere al F ... r.l. in ... e spese processuali che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA;
- da atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del testo unico sulle spese di giustizia ex DPR del 30.5.2002 n. 115.

Treviso, così deciso nella Camera di Consiglio del 1° dicembre 2015

Il Presidente
Antonello Fabbro

Il Giudice relatore

Elena Rossi



TRIBUNALE DI TREVISO

18 DIC. 2015

Depositato in cancelleria

